

ACCORDO DI PROGRAMMA

Tra le amministrazioni comunali di
**ARESE, CORNAREDO, LAINATE, PERO, POGLIANO,
PREGNANA, RHO, SETTIMO, VANZAGO,**
e la Provincia **DI MILANO**

per

L'ATTUAZIONE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA

Previsto dalla legge 8.11.2000 n. 328

"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

RICHIAMATI

- Il D.Lgs. 267/2000 "testo unico sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce ai Comuni la titolarità delle competenze amministrative nel settore dei servizi alla persona e alla comunità, prevedendo la gestione dei medesimi anche in forma associata;
- La Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Il DPR 3 maggio 2001 "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 - 2003" emanato ai sensi della legge 328/2000;
- La Legge Regionale 11 Luglio 1997, n. 31 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali";
- La Legge Regionale 5 gennaio 2000, n. 1 " Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)" che prevede l'esercizio da parte dei Comuni di tutte le funzioni progettuali e gestionali dei servizi sociali, svolte adottando a livello territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, anche tramite associazioni intercomunali;
- La DGR VII/19977 del /23/12/2004 "Ripartizione delle risorse indistinte del fondo nazionale per le politiche sociali in applicazione della L. 8 novembre 2000 n. 328.... anno 2004";
- La DGR VIII/1642 del /29/12/2005 "Ripartizione delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali in applicazione della L. 8 novembre 2000 n. 328 e dell'art. 4 commi 4 e 5 della LR 6 dicembre 1999 n. 23. anno 2005";
- La DGR. VII/0462 del 13 marzo 2002 "Piano Socio sanitario Regionale 2002-2004";

- le circolari della Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale n. 34 del 29 luglio 2005 e n. 48 del 27 ottobre 2005 con le quali sono stati definiti gli indirizzi per la programmazione del nuovo triennio dei Piani di Zona;
- la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 685 del 28.09.05 "Contributi a favore dei Comuni responsabili degli Ambiti territoriali della Provincia di Milano per la partecipazione alla definizione e all'attuazione dei prossimi Piani di Zona dei servizi sociali" e la Delibera della Giunta provinciale n.....del 16.01.06 "Approvazione di indirizzi operativi relativi alla partecipazione della Provincia di Milano ai Piani di Zona dei servizi sociali"
- L'atto di adesione al partenariato con la Provincia di Milano sottoscritto dal Sindaco del Comune capofila e inviato con nota prot. n. 2706 del 17.01.06.

PREMESSO

che la legge 328/2000:

- all'art. 6 stabilisce che i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che concorrono alla programmazione regionale, adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- all'art. 7 stabilisce che le Provincie concorrono alla programmazione del sistema integrato dei servizi sociali, in relazione all'analisi dei bisogni e dell'offerta assistenziale, alla formazione nonché partecipando alla definizione e all'attuazione dei piani di zona;
- all'art. 18 specifica che il Governo predispone ogni tre anni il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali e che le Regioni adottano il Piano regionale degli interventi e servizi sociali, provvedendo in particolare all'integrazione socio sanitaria in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario regionale, nonché al coordinamento delle politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro;
- all'art. 19 statuisce che i Comuni, a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le Aziende Sanitarie Locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili per gli interventi sociali e socio-sanitari, a definire il Piano di Zona.

CONSIDERATO

- che il D.P.R. 3 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 6 agosto 2001 ha approvato il "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali per il biennio 2001-2003" il quale afferma nuovamente che, in base al principio di sussidiarietà, lo sviluppo del sistema integrato di interventi e servizi sociali spetta ai Comuni e che il Piano di Zona è lo strumento fondamentale attraverso il quale gli stessi Comuni, con il concorso di tutti i soggetti attivi nella progettazione, possono disegnare il sistema integrato di interventi e servizi sociali con riferimento agli obiettivi strategici, agli strumenti realizzativi e alle risorse da attivare;
- che la D.G.R. n. VII/7069 della Regione Lombardia del 23.11.2001 "Ripartizione delle risorse indistinte del Fondo nazionale per le politiche sociali in applicazione della legge 8 novembre 2000, n. 328, ed assegnazione alle Aziende Sanitarie Locali e, per la parte di competenza, al Comune di Milano, dei finanziamenti destinati agli ambiti distrettuali - Anno 2001" ha individuato, sulla base degli accordi intervenuti nel mese di settembre 2001 con l'Anci, i distretti socio sanitari, istituiti secondo l'art. 9 della Legge 31/97, quali ambiti territoriali previsti dalla Legge 328/2000 ed assegnato ai medesimi le risorse indistinte del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali;

- o che l'art.1, commi 4, 5 e 6 della legge 328/2000, prevede un necessario riconoscimento, una valorizzazione ed un coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi definiti dal Piano di Zona;

CONSIDERATO ALTRESI'

- o che i Comuni firmatari del presente accordo di programma hanno attivato, dal mese di maggio 2005, le attività di programmazione necessarie per l'elaborazione del Piano di Zona, mediante la costituzione di un gruppo integrato di lavoro composto da assessori e tecnici dei Comuni sottoscrittori e da rappresentanti del terzo settore, che hanno accompagnato il percorso di definizione del Piano;
- o che il presente accordo di programma disciplina i modi e le procedure di gestione delle azioni previste dal Piano di Zona, nonché il ruolo e le modalità di partecipazione di ciascun Ente firmatario;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra gli Enti sottoscrittori del presente accordo di programma

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 Soggetti sottoscrittori

I soggetti sottoscrittori dell'accordo di programma per l'attuazione del Piano Sociale di Zona dell'Ambito del Rhodense (d'ora in poi Piano di Zona) sono i comuni di ARESE, CORNAREDO, LAINATE, PERO, POGLIANO, PREGNANA, RHO, SETTIMO, VANZAGO e la PROVINCIA DI MILANO

I suddetti Enti sottoscrittori sono responsabili della realizzazione del sistema locale dei servizi sociali così come stabilito nell'allegato Piano di Zona.

Art.2 Soggetti aderenti

I Soggetti non istituzionali e in particolare quelli del terzo settore che condividono gli obiettivi e i contenuti del Piano di Zona, possono dichiarare la loro volontà di concorrerne alla realizzazione mediante la firma in qualità di aderenti all'accordo di programma.

L'adesione viene espressa, dai soggetti pubblici e privati ricompresi all'art. 19, comma 3) della Legge 328/00, mediante richiesta da presentare all'Ente capofila, il quale ne darà comunicazione a tutti gli enti firmatari; trascorsi 30 giorni senza che nessuno dei firmatari abbia chiesto la convocazione del Tavolo delle Politiche Sociali di cui al successivo art. 8 si procederà all'automatica ammissione del richiedente all'accordo di programma in qualità di aderente.

Art.3 Finalità dell'accordo

Il Piano di Zona è lo strumento privilegiato della programmazione dei servizi socio assistenziali a livello di ambito.

Tale strumento tiene conto delle caratteristiche territoriali, della storia dei servizi, dei bisogni, espressi e non, che provengono dalla comunità locale, delle risorse disponibili, al fine di promuovere la realizzazione di una rete integrata di servizi a livello di ambito in grado di garantire una risposta ai bisogni sociali delle famiglie.

Il Piano sociale di Zona rappresenta una occasione per incidere sull'organizzazione complessiva dei servizi coordinando l'offerta a livello di ambito, incrementando le capacità progettuali, la qualità degli interventi, nonché l'economicità / efficacia degli stessi.

In particolare il presente accordo si propone:

- l'attuazione di finalità, obiettivi e contenuti stabiliti dal Piano di Zona che è parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma;
- la destinazione delle risorse del fondo per gli interventi sociali 328 come indicato nel capitolo 5 del Piano di Zona;
- la progressiva costruzione dell'ambito distrettuale dei nove comuni ritenuto la dimensione ottimale per la programmazione dei servizi sociali e la gestione di una parte di essi.
- L'attuazione di ogni altra iniziativa o intervento di carattere sociale definita all'interno degli organi di funzionamento del Piano di Zona per quanto compatibile con gli obiettivi e le finalità contenute nel piano medesimo.

Art.4 Oggetto e contenuti dell'accordo

Oggetto del presente accordo di programma è la realizzazione degli interventi previsti nel Piano di Zona cui si rinvia, in particolare:

- Macroobiettivi e azioni (cap. 4)
- Piano di utilizzo delle risorse (cap. 5)

La concreta declinazione delle attività del Piano di Zona è definita da un documento sintetico di attuazione, approvato dal tavolo delle politiche sociali di ambito, di cui al successivo art. 8, che definisce le priorità di intervento in ordine alla realizzazione degli obiettivi fissati.

Art.5 Durata dell'accordo

La durata del presente accordo di programma è triennale per il periodo 2006 - 2008, fatta salva la possibilità di aggiornamento nelle forme concordate dai sottoscrittori.

Art.6 Adempimenti e compiti dei soggetti sottoscrittori

Gli enti firmatari concorrono sinergicamente e in maniera integrata all'attuazione del Piano di Zona implementando le priorità di intervento, provvedono alla realizzazione del programma annuale e ne garantiscono la verifica.

I Comuni sottoscrittori si impegnano a:

- partecipare alla realizzazione dei servizi e interventi definiti nel Piano di Zona rispettando i tempi e le modalità di attuazione descritti;
- provvedere, per le parti di competenza, alla destinazione delle risorse assegnate dal fondo sociale, conformemente agli obiettivi definiti nel Piano di Zona;
- attivare tutte le collaborazioni e connessioni a livello di ambito finalizzate alla gestione efficace degli interventi previsti dal piano;
- attuare gli interventi di loro competenza in materia di servizi sociali;
- provvedere ad assicurare l'attività di gestione amministrativa e contabile degli interventi attivati;
- provvedere ad assicurare l'attività di rendicontazione della spesa sostenuta, nei termini definiti dalla Regione Lombardia nonché dalle necessità endogene di valutazione definite nel piano;
- garantire la partecipazione agli organismi di funzionamento dell'ambito così come definiti all'art. 8;
- assicurare il supporto tecnico logistico e informativo necessario all'ente capofila per l'esercizio delle attività amministrative, contabili e di gestione.

Art. 7 Adempimenti e compiti dei soggetti aderenti

I soggetti aderenti al presente accordo di programma si impegnano a rispettare gli impegni assunti in forza della dichiarazione di volontà ad aderire agli obiettivi del Piano di Zona attraverso l'invio di una lettera di adesione sottoscritta dal rappresentante legale dell'Associazione / Coop. Sociale / Onlus / Organizzazioni di Tutela.

Art. 8 Struttura per l'attuazione del Piano di Zona e modalità di organizzazione e gestione

Viene individuato il Comune di Rho quale Ente capofila del presente accordo di programma; le attività operative, amministrative e di funzionamento del piano rientrano nella sfera del Comune capofila.

Il presente accordo di programma stabilisce i seguenti organi di governo e gestione del Piano di Zona, che risultano formalmente costituiti mediante la sottoscrizione del presente accordo di programma:

TAVOLO RHODENSE DELLE POLITICHE SOCIALI

Composizione

E' composto dai sindaci (o loro delegati) dei nove comuni sottoscrittori dell'accordo, di cui all'art. 1. Eventuali deleghe devono essere formalizzate.

E' presieduto dall'assessore alle politiche sociali del Comune di Rho - ente capofila.

Competenze

E' l'organo principale di governo della programmazione zonale a cui compete la funzione di indirizzo strategico e di controllo dell'attuazione degli obiettivi e delle azioni fissate nel piano.

Più specificatamente ha il compito di:

- individuare priorità e obiettivi delle politiche zonali
- coordinare gli obiettivi dei singoli Comuni aderenti e garantire il raccordo con le altre "politiche"
- intrattenere rapporti con i soggetti del Terzo Settore e i sindacati
- è garante del sistema di governance territoriale

UFFICIO DI PIANO

Composizione

E' composto dai responsabili dei servizi sociali (o loro delegati) dei nove comuni sottoscrittori dell'accordo, di cui all'art. 1.

L'Ufficio di Piano è coordinato da uno dei tecnici che lo compongono, scelto e nominato dal Tavolo delle Politiche sociali.

Competenze

L'Ufficio di Piano è l'organismo tecnico gestionale di regia operativa del piano; agisce in stretta integrazione con il coordinamento politico per la programmazione e l'attuazione del Piano di Zona.

Più specificatamente ha il compito di:

Attuare gli indirizzi e le scelte assunte dal Tavolo delle Politiche sociali

- Coordinare le fasi del processo programmatico dal punto di vista tecnico
- Gestire la funzione di budgeting e controllo di gestione
- Definire gli atti e coordinare gli interventi derivanti dalla programmazione zonale (Leggi di settore)
- Monitorare e valutare gli interventi
- Proporre e istruire documenti di carattere programmatico da sottoporre al Tavolo delle Politiche sociali

L'Ufficio di Piano potrà avvalersi di esperti esterni ai Comuni, scelti in relazione alle competenze e alle professionalità richieste e necessarie per la realizzazione delle attività di propria competenza.

L'Ufficio di Piano si avvale per la concreta realizzazione delle azioni previste di una struttura amministrativa propria denominata Ufficio per la gestione del Piano.

UFFICIO DI GESTIONE DEL PIANO

Composizione

L'Ufficio di gestione del Piano ha sede nel comune capofila ed avrà un organico iniziale indicativo da un minimo di due a un massimo di tre unità di personale.

Competenze

All'Ufficio di gestione del Piano è affidata:

- l'istruttoria degli atti programmatori
- la gestione amministrativa e/o operativa degli interventi d'ambito previsti dal Piano di Zona

L'Ufficio di gestione del Piano opera in staff con il Coordinatore dell'Ufficio di Piano.

TAVOLO DEL TERZO SETTORE

Composizione

E' composto da rappresentanti nominati dal Forum rhodense del Terzo Settore fra le organizzazioni che aderiscono al PSdZ; è articolato con rappresentanze suddivise per aree di intervento.

Competenze

- Elabora, in forma concertata o autonoma, proposte e progetti di intervento
- Partecipa alla definizione delle decisioni programmatiche

Art.9 Risorse umane finanziarie e strumentali impiegate

Le risorse finanziarie da impiegare sono puntualmente dettagliate nel Piano di Zona.

I soggetti firmatari convengono che le risorse finanziarie provenienti dal fondo per le politiche sociali siano destinate all'Ente capofila - Comune di Rho, che le gestirà attraverso propri atti amministrativi nei termini stabiliti dal Piano di Zona e secondo le disposizioni provenienti dagli organi di governo e di gestione del piano.

Il mancato o ridotto finanziamento proveniente dal fondo nazionale per le politiche sociali di cui al presente accordo, o di altre leggi di settore che concorrono al finanziamento dei servizi dei comuni dell'ambito, comporterà la necessaria ridefinizione del piano finanziario previsto.

All'attuazione dell'accordo concorre la disponibilità di personale dipendente proveniente da ciascuno degli enti firmatari impegnato nelle diverse strutture di gestione, oltre al personale, appositamente dedicato, dell'Ufficio di gestione del Piano di cui al precedente art. 8.

La sede di tutti gli organi di funzionamento e conduzione del piano nonché le risorse strumentali necessarie sono messe a disposizione dall'ente capofila - Comune di Rho.

Eventuali successive necessità saranno valutate successivamente nell'ambito dell'organo di governo del piano.

Art.10 Modalità di verifica

L'incertezza delle risorse a disposizione per il triennio, derivante da fattori esogeni al programmatore zonale, impegna ad una verifica in itinere ed eventuale ridefinizione delle priorità di finanziamento degli obiettivi fissati nel corso del periodo di validità.

Il tavolo delle politiche sociali effettua le verifiche degli obiettivi e l'allocazione delle risorse per l'anno successivo, in relazione con gli obiettivi del piano e con le priorità annuali definite nel programma annuale di cui al precedente art. 4.

A tale scopo viene convocata almeno una seduta annuale.

Il Tavolo delle Politiche Sociali apporterà inoltre eventuali integrazioni, modifiche, aggiornamenti, che si rendessero necessari nel corso della gestione operativa del Piano di Zona, comunicandole agli Enti sottoscrittori dell'Accordo.

Art .11 Intesa con l'ASL

Il Piano di Zona dell'ambito territoriale del Rhodense è oggetto d'intesa con l'Azienda Sanitaria Locale N. 1 della Provincia di Milano, che ha espresso la propria manifestazione d'Intesa con

deliberazione n.841 del 22/12/2005 in seguito a comunicazione con la quale venivano esplicitati gli obiettivi del Piano di Zona, subordinandone l'effettiva validità alla riconferma degli obiettivi citati.

Art.12 Partenariato con la Provincia di Milano

1) OGGETTO DEL PARTENARIATO

Oggetto del partenariato sono i seguenti progetti, compresi nel Piano sociale di Zona e cofinanziati dalla Provincia di Milano secondo la seguente regola di ripartizione: dal 50% al 75% per politiche di aree tematiche e dal 25% al 50% per azioni di sistema

- Potenziamento Ufficio di Piano
- Spazio Neutro Arimo
- Sportello migranti Migramondo
- Attivazione di un'agenzia finalizzata alla promozione dell'abitare equo e sostenibile e dell'housing sociale
- Centro Affidi d'ambito
- Promozione di un progetto Mediazione dei conflitti

2) CONDIZIONI DEL PARTENARIATO E IMPEGNI RECIPROCI

La Provincia si impegna a :

- Stanziare a carico del bilancio provinciale un finanziamento pari a €. 200.000 per ogni annualità del Piano di Zona e per la intera triennalità;
- Organizzare e gestire Tavoli centralizzati sia politici che tecnici secondo il modello e le funzioni descritte nel successivo punto 3;
- Trasmettere informazioni relativamente a iniziative gestite dalla Provincia di Milano nell'area dei servizi alla persona ;
- Garantire la partecipazione dell'Assessore provinciale o suo delegato al Tavolo Rhodense delle Politiche Sociali in fase di approvazione del Piano di Zona e di valutazione finale, relativamente ai progetti oggetto di partenariato. Sarà inoltre possibile concordare la presenza dei Tecnici della Provincia ai Tavoli tecnici locali.

I Comuni associati negli Ambiti territoriali si impegnano a:

- prevedere un adeguato finanziamento di ambito per i progetti oggetto di partenariato;
- utilizzare il cofinanziamento per realizzare esclusivamente i progetti di area tematica e di azioni di sistema suindicati;
- non utilizzare il cofinanziamento per rimborsare spese di personale già in carico alla pubblica Amministrazione;
- non ricevere altri finanziamenti per il riconoscimento degli stessi costi del progetto;
- dare adeguata e corretta informazione sui Progetti, evidenziando anche il logo della Provincia di Milano in ogni iniziativa
- partecipare ai Tavoli centralizzati di governo della partnership secondo il modello di cui al successivo punto 3)
- trasmettere dati e informazioni utili alla costruzione del Sistema informativo come richiesti dalla Provincia di Milano;
- garantire il raccordo tra i progetti di Ambito cofinanziati e altri dell'Ambito con obiettivi/progetti realizzati dalla Provincia sull'intero territorio provinciale (es. Spazio Neutro,

Sportelli immigrazione, Sistema informativo, Formazione, Teleassistenza, Disabili sensoriali e altri indicati congiuntamente).

3) MODELLO DI RELAZIONE INTERISTITUZIONALE PER IL GOVERNO DEL PARTENARIATO

Gli organismi previsti, di natura politica e tecnica, sono:

a) TAVOLO ISTITUZIONALE PPROVINCIALE

con la funzione di raccordo tra il livello locale di Ambito e il livello provinciale, è costituito da Assessore Provinciale e Presidenti dei tavoli politici di Ambito (Sindaci e/o Assessori)

b) TAVOLO PROVINCIALE DEI REFERENTI TECNICI DI AMBITO

con la funzione di gestione complessiva del partenariato sotto il profilo tecnico e amministrativo, è costituito da tecnici designati dall'Ambito e rappresentanti del più alto livello Amministrativo e/o tecnico (es. dirigente Comune capofila) e o facenti funzioni (con delega nel caso di responsabile dell'Ufficio di Piano non coincidente col Dirigente del Comune Capofila) e dalla Direzione centrale affari sociali della Provincia di Milano

c) TAVOLI PROVINCIALI DI AREA TEMATICA E AZIONI DI SISTEMA

Con funzione di gestione tecnico-operativa sulle singole azioni progettuali oggetto di partnership per: 1) concertare su tempi, modalità e indicatori di monitoraggio, verifica e valutazione dei progetti, 2) garantire il raccordo e il coordinamento tra le iniziative provinciali e le iniziative degli Ambiti (es. Spazio Neutro, Sportelli immigrazione, Sistema informativo, Formazione, Teleassistenza, Disabili sensoriali e altri indicati congiuntamente).

Sono costituiti da 1 tecnico rappresentante per ogni Ambito territoriale, dalla Direzione centrale affari sociali e da tecnici provinciali per le specifiche aree di competenza.

4) VILLAGGIO SOLIDALE

In questo contesto la Provincia di Milano, su richiesta dell'Amministrazione Comunale di Rho, estenderà il partenariato alla progettazione e realizzazione di un villaggio solidale per la comunità Rom di Rho. Tale partnership è promossa nell'ambito del provvedimento "contributi a favore del terzo settore e dei Comuni/ambiti territoriali a sostegno di progetti di inclusione sociale", con il quale la Provincia ha stanziato risorse tecniche e finanziarie per interventi in grado di affrontare le più urgenti emergenze sociali, nonché da investimenti in conto capitale che saranno definiti con la Direzione Centrale Affari sociali della Provincia di Milano.

Art.13 Clausole arbitrali

Entro tre mesi dall'approvazione del presente atto, viene costituito un collegio arbitrale composto da tre rappresentanti del tavolo delle politiche sociali, nominati in seno allo stesso, che potranno avvalersi del necessario supporto tecnico.

Al Collegio arbitrale, che assume le proprie decisioni a maggioranza, sono attribuite le seguenti competenze:

- dirimere e risolvere, secondo diritto, le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed attuazione del presente accordo di programma;
- disporre gli interventi sostitutivi che risulteranno indispensabili in caso di inadempimento, previa formale diffida ad adempiere entro un congruo termine, anche avvalendosi di commissari ad acta, le cui spese saranno addebitate al Comune inadempiente;

Art.14 Collegio di vigilanza

La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo, ai sensi dell'art. 34 comma 7 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, è svolta da un collegio composto da tre sindaci dei comuni aderenti all'accordo o loro delegati, tra i quali

viene nominato un presidente che convoca e presiede le riunioni. L'ente capofila provvede a fornire al collegio di vigilanza il supporto tecnico necessario all'assunzione delle decisioni di competenza. Il collegio si riunisce almeno una volta all'anno e verifica lo stato di attuazione dell'accordo di programma.

Art. 15 Pubblicazione

L'ente capofila si impegna a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente accordo di programma per estratto, e a tenere a disposizione tutta la documentazione per gli enti sottoscrittori dell'accordo e per gli altri soggetti aventi diritto ai sensi della vigente normativa.

Art. 16 Spese

Eventuali spese per la stipula e la registrazione del presente atto sono carico di ciascun ente sottoscrittore.

Comune di Arese
Gino Perferi - Sindaco

Comune di Cornaredo
Pompilio Crivellone - Sindaco

Comune di Lainate
Mario Bussini - Sindaco

Comune di Pero
Agustangela Fioroni - Sindaco

Comune di Pogliano Milanese
Stefano Lucchini - Sindaco

Comune di Pregnana Milanese
Primo Mauri - Sindaco

Comune di Rho
Paola Pessina - Sindaco

Comune di Settimo Milanese
Massimo Sacchi - Sindaco

Comune di Vanzago
Roberto Nava - Sindaco

Provincia di Milano
Rosaria Rotondi - Assessore

Rho, 31 marzo 2006